

STATUTO DI OVEREATERS ANONYMOUS APS

Articolo I - Denominazione sociale

1. È costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e s.s. del Codice Civile l'Associazione denominata "OVEREATERS ANONYMOUS APS" in breve, "OA APS" e di seguito indicata in Associazione. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

Articolo II - Scopo dell'Associazione

1. "OA APS" è un'associazione di auto aiuto, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge la propria attività nel campo del recupero e del sostegno delle persone che vogliono smettere di mangiare in modo compulsivo.

2. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. "OA APS" nel proprio preambolo afferma che: "Overeaters Anonymous è un'associazione di individui che, condividendo la propria esperienza, forza e speranza, vivono il recupero dal mangiare compulsivo. Diamo il benvenuto a chiunque voglia smettere di mangiare in modo compulsivo. Non ci sono quote o imposte da pagare per essere membri; siamo autosufficienti attraverso le nostre contribuzioni e non sollecitiamo né accettiamo donazioni esterne. OA non è affiliata ad alcuna organizzazione pubblica o privata, movimento politico, ideologia o dottrina religiosa; non prendiamo posizione su controversie esterne. Il nostro scopo primario è di astenerci dal mangiare compulsivo e dai comportamenti compulsivi con il cibo e di portare il messaggio di recupero dei Dodici Passi di OA a coloro che ancora soffrono".

4. L'Associazione agisce nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone che partecipano alle proprie attività associative. L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli aderenti, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

5. L'Associazione non è legata ad alcun credo religioso o politico. L'Associazione, pertanto, è rigorosamente autonoma rispetto a chiese, sette, movimenti, partiti politici, organizzazioni o istituzioni religiose, civili, sanitarie, politiche e sindacali di qualsiasi genere.

6. Ogni persona che partecipa alle attività dell'Associazione si impegna a non coinvolgere l'Associazione, direttamente o indirettamente, in alcuna controversia né sostenendo né opponendosi ad alcuna causa. Infatti, l'unico scopo dell'Associazione è quello di aiutare chiunque lo desideri a raggiungere e mantenere le condizioni di astinenza dal mangiare compulsivo con l'ausilio della mutua assistenza morale, della pubblicazione e diffusione della letteratura approvata, della comprensione reciproca e dell'esempio, sulla scorta dei Dodici Passi e attenendosi alle Dodici Tradizioni trascritti in allegato al presente statuto e che ne costituiscono parte integrante e ineliminabile.

7. È facoltà dell'Associazione provvedere alla stampa, anche a mezzo di terzi, di riviste periodiche, opuscoli, materiale illustrativo e pubblicazioni in genere, purché inerenti l'attività e l'organizzazione dell'Associazione, che la medesima potrà distribuire ai membri dietro corrispettivo o cedere a terzi non membri.

8. Nello svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri membri.

9. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri aderenti, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle sue finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli aderenti.

Articolo III - Sede e durata

1. La Sede legale dell'Associazione è nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Nazionale di Servizio.

2. La sua durata è illimitata

Articolo IV - Partecipazione

1. Possono essere partecipanti alle attività dell'Associazione tutti coloro che ritengono di essere mangiatori compulsivi e hanno il desiderio di smettere di mangiare in modo compulsivo.

2. La partecipazione alle attività dell'Associazione non è subordinata ad alcuna formalità o condizione e avviene per il tramite dei "Gruppi OA" e degli "Intergruppi OA"; i partecipanti si impegnano al reciproco rispetto dell'anonimato e a non rivelare l'identità degli altri partecipanti della quale fossero venuti a conoscenza.

3. L'Associazione raggiunge i propri scopi attraverso i Gruppi OA e gli Intergruppi OA. Il Gruppo OA svolge la propria attività in piena autonomia dall'Associazione.

4. I Gruppi OA si costituiscono quando vi sia la volontà espressa di due o più mangiatori compulsivi di operare con continuità nel rispetto dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni nel rispetto dei principi indicati dal presente Statuto e dai suoi allegati. Gli Intergruppi possono essere costituiti da due o più Gruppi OA allo scopo di servire e di rappresentare i gruppi da cui sono formati e di avere la funzione di custode dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni di OA; l'Intergruppo fisico è formato soprattutto da gruppi all'interno della propria Regione, oppure da gruppi geograficamente adiacenti; l'Intergruppo virtuale è formato soprattutto da gruppi virtuali.

5. Ogni Gruppo OA e ogni Intergruppo OA elegge tra tutti i suoi partecipanti un proprio Rappresentante.

6. I Gruppi OA e gli Intergruppi OA, e le loro modalità di funzionamento, sono indicate nell'Allegato al presente statuto.

Articolo V - Adesione all'Associazione

1. Sono aderenti a OA APS tutti i rappresentanti dei Gruppi e degli Intergruppi che si sono appositamente costituiti nel rispetto di quanto indicato negli articoli dell'allegato 2 e che presentano richiesta di adesione scritta al Consiglio Nazionale di Servizio.

2. La domanda di adesione è sottoposta al Consiglio Nazionale di Servizio che, nella prima seduta successiva alla ricezione della domanda, accoglie la stessa a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e provvede all'annotazione nel libro degli aderenti. In caso di rigetto il Consiglio Nazionale di Servizio deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato il quale ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea Nazionale in occasione della prima convocazione utile. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita di OA APS.

Articolo VI - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti, solo se previsto da apposita delibera del Consiglio Nazionale di Servizio, possono contribuire alle spese dell'Associazione. In tal caso, tali contributi non hanno carattere patrimoniale, non sono trasferibili, né restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Ciascun aderente ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Nazionale di Servizio.

3. Ciascun aderente ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi per il conseguimento dello scopo.

Articolo VII - Perdita della qualifica di aderente

1. La qualità di aderente si perde in caso di recesso, decesso, esclusione o decadenza dalla rappresentanza dei Gruppi e degli Intergruppi OA, fatto salvo che tale ultimo evento sia conseguente alla nomina di Fiduciario, e comunque sino al termine del relativo mandato.

2. L'aderente può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Nazionale di Servizio. Il recesso non comporta la restituzione di somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Nazionale di Servizio, ma permangono in capo all'aderente le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'aderente, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione.

4. La perdita di qualifica di aderente è deliberata dal Consiglio Nazionale di Servizio.

5. La delibera del Consiglio Nazionale di Servizio che prevede l'esclusione dell'aderente deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea Nazionale mediante raccomandata inviata al Presidente Nazionale.
6. L'Assemblea Nazionale delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo VIII - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea Nazionale;
 - Il Consiglio Nazionale di Servizio;
 - Il Presidente Nazionale;
 - l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo IX - L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti e delibera su tutto quanto non concerne l'autonomia di vita dei Gruppi e delle strutture che questi concorrono a formare. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni aderente ha diritto ad esprimere un voto.
2. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente Nazionale.
3. Non possono essere conferite deleghe ad altri aderenti per la partecipazione alle Assemblee e per le relative votazioni.
4. Sono ammessi al voto gli aderenti che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Nazionale di Servizio.
5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i Fiduciari del Consiglio Nazionale di Servizio;
 - c) nomina e revoca il Presidente Nazionale;
 - d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) approva il bilancio consuntivo;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - h) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione degli aderenti, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - j) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Nazionale di Servizio;
 - k) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea Nazionale si riunisce annualmente in sessione ordinaria, entro il mese di aprile, in una data di volta in volta individuata dall'Assemblea stessa o, in mancanza, dal Consiglio.
7. L'Assemblea Nazionale si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli aderenti, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Nazionale di Servizio.

8. Il Presidente Nazionale o, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Nazionale, convoca e coordina la riunione dell'Assemblea stabilendone le modalità procedurali e lo svolgimento dei lavori.

9. L'Assemblea è convocata, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

10. L'Assemblea Nazionale ha funzioni consultive, informative e deliberative. In sede deliberativa l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione con almeno il trenta per cento (30%) degli aventi diritto a parteciparvi. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aderenti iscritti nell'apposito libro degli aderenti. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza dei due terzi (2/3) degli iscritti nell'apposito libro degli aderenti e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. Per le altre funzioni, consultiva e informativa, è sufficiente la maggioranza semplice degli aventi diritto.

11. L'Assemblea Nazionale può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aderenti e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

12. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente Nazionale.

13. I Fiduciari del Consiglio Nazionale di Servizio non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

14. L'attività e le delibere dell'Assemblea dovranno risultare da apposito verbale.

Articolo X - Consiglio Nazionale di Servizio

1. Il Consiglio Nazionale di Servizio è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Esso è composto dal Presidente Nazionale e dai Fiduciari eletti dall'Assemblea.

4. Il numero dei Fiduciari del Consiglio Nazionale di Servizio è stabilito in base alle esigenze riconosciute dall'Assemblea, e comunque da un minimo di tre (3) fino a un massimo di undici (11), incluso il Presidente Nazionale. La maggioranza di essi è scelta tra i suoi aderenti.

5. Il Consiglio elegge altresì tra i Fiduciari il Vicepresidente Nazionale. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente Nazionale le funzioni dello stesso e la rappresentanza dell'Associazione sono assunte dal Vicepresidente Nazionale.

6. Non può essere nominato componente del Consiglio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Ognuno dei componenti resta in carica per due (2) esercizi e può essere rieletto per altri due (2) esercizi. Il Consiglio si rinnova ad anni alterni. Al rinnovo dei componenti, l'Assemblea provvede a determinare il numero dei componenti del Consiglio Nazionale di Servizio nei limiti indicati al comma 4 del presente articolo e conseguentemente provvede alla nomina dei nuovi componenti.

8. Il Consiglio ha, nei confronti dell'Associazione, la funzione di custodia delle Tradizioni, di impulso e di coordinamento di tutte le strutture di servizio dell'Associazione, soprattutto nei rapporti con terzi, enti pubblici e privati. Il Consiglio Nazionale di Servizio ha piena libertà nelle decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione.

9. Per l'assolvimento dei propri compiti il Consiglio Nazionale di Servizio può costituire Comitati di servizio o studio, delegare i propri membri allo svolgimento di incarichi speciali e, su delibera dell'Assemblea, può costituire nuove strutture di servizio.

10. Il Consiglio Nazionale di Servizio ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
- f) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- i) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli aderenti;
- k) eleggere il Vicepresidente Nazionale;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente Nazionale per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

11. Il Consiglio Nazionale di Servizio ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio o il rendiconto dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

12. Il Consiglio Nazionale di Servizio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Fiduciari. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Nazionale di Servizio per tre volte consecutive. Il Consiglio Nazionale di Servizio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

13. La sostituzione di un Fiduciario del Consiglio Nazionale di Servizio prima del termine del proprio mandato avviene nella prima Assemblea utile, il componente così nominato resta in carica fino alla scadenza del componente sostituito.

14. Il Consiglio Nazionale di Servizio decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale di Servizio, garantendo il rispetto del principio del rinnovo ad anni alterni di cui al precedente comma 7 del presente articolo.

15. Il Consiglio Nazionale di Servizio è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

16. Il Consiglio Nazionale di Servizio si riunisce, su convocazione del Presidente Nazionale, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei Fiduciari. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

17. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

18. Il Consiglio Nazionale di Servizio può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

19. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.

20. Di ogni riunione del Consiglio Nazionale di Servizio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Nazionale di Servizio.

Articolo XI - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale coordina le funzioni del Consiglio e ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di delega sotto forma di mandati speciali delimitati nel tempo e nelle materie.

2. Il Presidente Nazionale è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea Nazionale, resta in carica per due (2) esercizi e può essere rieletto per altri due (2) esercizi

3. Il Presidente Nazionale:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale di Servizio;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale di Servizio;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale di Servizio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente Nazionale.

5. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente Nazionale fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente Nazionale.

Articolo XII - Organo di controllo

1. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e sue successive modificazioni o integrazioni.

2. Nel caso debba essere nominato, l'organo di controllo è monocratico e si compone di un revisore legale iscritto nell'apposito registro soggetto esterno, eletto dall'Assemblea avente i requisiti richiesti a tal fine dalla legge. L'organo di controllo resta in carica due (2) anni ed è rinominabile.

3. L'organo di controllo assolve le funzioni indicate all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

4. Esso può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche la revisione legale dei conti.

Articolo XIII - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale di Servizio;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'Associazione, debitamente vidimato.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Nazionale di Servizio. Il libro di cui alla lettera d) è a cura dell'organo a cui si riferisce.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Nazionale di Servizio, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente Nazionale e dal segretario della riunione.

Articolo XIV - Patrimonio comune

1. Il patrimonio comune dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:
 - a) dagli eventuali contributi degli aderenti;
 - b) da elargizioni dei Gruppi OA;
 - c) dalle sopravvenienze derivanti da iniziative intraprese nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto da unità operative di servizio, anche se le stesse unità – per fini gestionali, legali e/o fiscali – assumono autonoma veste giuridica;
 - d) da eventuali sopravvenienze derivanti dall'organizzazione di raduni, seminari, incontri tra mangiatori compulsivi;
 - e) da eventuali lasciti derivanti da disposizioni di ultima volontà di mangiatori compulsivi;
 - f) da donazioni di mangiatori compulsivi;
 - g) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Articolo XV - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio, nel quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, è predisposto dal Consiglio Nazionale di Servizio e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Articolo XVI - Divieto di distribuzione degli utili

1. Ogni e qualsiasi incarico di servizio ricoperto all'interno dell'Associazione è gratuito.
2. L'Associazione e i suoi componenti, come tali, non possono accettare erogazioni o sovvenzioni da parte di terzi non mangiatori compulsivi o soggetti pubblici o privati.
3. L'Associazione e i suoi componenti, come tali, non possono svolgere consulenze o prestare attività a favore di terzi dietro corrispettivo.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

5. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo XVII - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 primo comma del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo XVIII - Varie

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle attuali Leggi e Regolamenti, ed in particolare al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

ALLEGATO 1

a) I Dodici Passi di OA

1. Noi abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte al cibo e che la nostra vita era diventata incontrollabile.
2. Siamo giunti a credere che un Potere più grande di noi avrebbe potuto restituirci la salute della mente.
3. Abbiamo deciso di affidare la nostra volontà e la nostra vita alla cura di Dio, così come noi potevamo concepirLo.
4. Abbiamo fatto un inventario morale profondo e coraggioso di noi stessi.
5. Abbiamo ammesso davanti a Dio, di fronte a noi stessi e di fronte ad un'altra persona, la natura esatta dei nostri torti.
6. Siamo giunti ad accettare, senza riserve, che Dio eliminasse tutti questi difetti del nostro carattere.
7. Gli abbiamo umilmente chiesto di porre rimedio alle nostre insufficienze.
8. Abbiamo fatto un elenco di tutte le persone a cui abbiamo fatto del male e abbiamo deciso di fare ammenda verso tutte queste persone.
9. Abbiamo fatto direttamente ammenda verso queste persone quando possibile, salvo nei casi in cui questo avrebbe potuto recare danno a loro e ad altri.
10. Abbiamo continuato a fare il nostro inventario personale e quando ci siamo trovati in torto lo abbiamo ammesso senza esitare.
11. Abbiamo cercato, con la preghiera e la meditazione, di migliorare il nostro contatto cosciente con Dio, così come noi potevamo concepirLo, chiedendogli solo di farci conoscere la sua volontà e darci la forza per compierla.
12. Avendo ottenuto, come risultato di questi passi, un risveglio spirituale, abbiamo cercato di trasmettere questo messaggio ai mangiatori compulsivi e di mettere in pratica questi principi in tutti i campi della nostra vita.

b) Le Dodici Tradizioni di OA

1. Il nostro comune benessere dovrebbe venire in primo luogo; il recupero personale dipende dall'unità di OA
2. Per il fine del nostro gruppo esiste una sola autorità: un Dio amorevole, così come Egli si può manifestare nella coscienza del nostro gruppo. Le nostre guide sono solamente dei servitori di fiducia, essi non governano.
3. L'unico requisito per essere membri di OA è il desiderio di smettere di mangiare in modo compulsivo.
4. Ciascun gruppo dovrebbe essere autonomo eccetto per le questioni riguardanti altri gruppi oppure OA nel suo insieme.
5. Ciascun gruppo non ha che un solo scopo primario: trasmettere il suo messaggio al mangiatore compulsivo che ancora soffre.
6. Un Gruppo OA non dovrebbe mai avallare, finanziare o prestare il nome di OA ad alcuna istituzione simile o organizzazione esterna, per evitare che problemi di denaro, di proprietà e di prestigio possano distrarci dal nostro scopo primario.
7. Ogni Gruppo OA dovrebbe mantenersi completamente da solo, rifiutando contributi esterni.
8. Overeaters Anonymous dovrebbe rimanere per sempre non professionale, ma i nostri centri di servizio potranno assumere degli impiegati appositi.
9. OA, in quanto tale, non dovrebbe mai essere organizzata; ma possiamo costituire consigli o comitati di servizio direttamente responsabili verso coloro che essi servono.
10. Overeaters Anonymous non ha opinioni su questioni esterne; di conseguenza il nome di OA non dovrebbe mai essere coinvolto in pubbliche controversie.
11. La politica delle nostre relazioni pubbliche è basata sull'attrazione più che sulla promozione; noi abbiamo bisogno di mantenere sempre l'anonimato personale nei confronti della stampa, della radio, del cinema, della televisione e di altri mezzi di comunicazione.
12. L'anonimato è la base spirituale di tutte le nostre tradizioni, che ci ricorda sempre di porre i principi al di sopra delle personalità.

ALLEGATO 2

a) Il Gruppo OA e il principio di autonomia

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo IV) dello Statuto, i Gruppi OA si costituiscono quando vi sia la volontà espressa di due o più mangiatori compulsivi di operare con continuità nel rispetto dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni aderendo al presente Statuto.
2. Sono vietate discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla partecipazione alle attività dei Gruppi OA, nonché limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, allo stesso modo è vietato collegare la partecipazione all'Associazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Ogni Gruppo OA elegge tra tutti i suoi partecipanti il proprio Rappresentante.
4. Tutti i partecipanti hanno uguali diritti e nessun partecipante può essere escluso dal "Gruppo OA".
5. Nel Gruppo OA non si tengono i registri dei partecipanti e non vi sono quote da pagare.
6. Quei partecipanti che assumono, nell'ambito dell'Associazione, incarichi di responsabilità verso terzi e verso l'Associazione stessa, potranno rinunciare all'anonimato personale ove ciò si renda indispensabile per l'espletamento dell'incarico e per l'assolvimento dei compiti cui sono stati chiamati.

b) La funzione del Gruppo OA

1. Il Gruppo OA, agisce secondo i seguenti punti:
 - a. come Gruppo OA, i partecipanti si riuniscono per mettere in pratica i Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous;
 - b. tutti coloro che hanno il desiderio di smettere di mangiare in modo compulsivo sono benvenuti nel Gruppo OA;
 - c. a nessun partecipante è richiesto di fare alcunché per essere partecipante o per avere diritto di parola alle riunioni;
 - d. il Gruppo OA non ha altra affiliazione oltre ad Overeaters Anonymous;
 - e. la condizione di Gruppo OA si acquisisce tramite la registrazione all'Ufficio Servizi Mondiali di OA e la comunicazione a OA APS. con le procedure previste nel regolamento interno.

c) Costituzione e composizione del Gruppo OA

1. Il Gruppo OA può essere formato, come stabilito dal Manuale di servizio, da 2 (due) o più persone, che si incontrano, sia nello stesso luogo fisico (riunione fisica), sia tramite dispositivi elettronici (riunioni virtuali), o in entrambe le modalità.
2. Il Gruppo OA svolge la propria attività in piena autonomia e si dota di una propria struttura di servizio nel rispetto del “*Manuale OA per Membri, Gruppi e Intergruppi*”, redatto dai Servizi Mondiali e tradotto e stampato per OA APS.
3. I Gruppi OA possono inoltre aggregarsi per collaborare e formare strutture più ampie (gli Intergruppi) che agiscono in piena autonomia organizzandosi in unità operative di servizio denominate “centri di servizio” secondo quanto previsto dal “*Manuale OA per Membri, Gruppi e Intergruppi*”.
4. Ogni Gruppo elegge un Rappresentante di Gruppo che porterà la coscienza del proprio Gruppo all'Intergruppo e all'Assemblea Nazionale Italiana.

d) L'Intergruppo: costituzione, registrazione e funzione

1. L'Intergruppo può costituirsi secondo le seguenti modalità:
 - a) due o più gruppi possono formare un Intergruppo allo scopo di servire e di rappresentare i gruppi da cui sono formati e di avere la funzione di custode dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni di OA;
 - b) l'Intergruppo fisico è formato soprattutto da gruppi all'interno della propria Regione, oppure da gruppi geograficamente adiacenti;
 - c) l'Intergruppo virtuale è formato soprattutto da gruppi virtuali.
2. L'Intergruppo deve essere un “centro di servizio” debitamente registrato. Un “centro di servizio” viene definito come una struttura di servizio che fornisce servizio oltre il livello di Gruppo.
3. Ciascun Intergruppo deve essere regolarmente registrato all'Ufficio Servizi Mondiali di Overeaters Anonymous e facendone comunicazione a OA APS con le procedure previste nel regolamento interno.